

COMUNE DI VITA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

ORDINANZA N. 22 DEL 21/08/2024

OGGETTO: DEROGA LIMITI DI EMISSIONE SONORE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI "AGOSTO VITESE 2024" NEI GIORNI 24 AGOSTO E 08 SETTEMBRE 2024

IL SINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°83 del 06/08/2024 con la quale è stato approvato il programma delle manifestazioni estive denominato "AGOSTO VITESE 2024" da svolgersi presso il "Parco Vincenzo Renda";

Preso atto che nell'ambito delle suddette manifestazioni sono previsti rispettivamente nei giorni 24 agosto uno spettacolo di cabaret e musica "Alessandro Gandolfo & Band" e 08 settembre uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia "Chetelodicoaffà";

Considerato che tali iniziative determinano afflusso di popolazione locale e limitrofa e, pertanto, consentono una promozione del territorio che miri al miglioramento dell'offerta turistica locale;

Valutato che le attività di spettacolo e di intrattenimento, nonché l'utilizzo di strumenti di amplificazione sonora, comportano un'emissione sonora in ambiente esterno ed abitativo che potrebbero arrecare effetti negativi sul riposo delle persone, specialmente se protratte oltre determinati orari;

Considerato che:

- la Legge nazionale n. 447/95 ("Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico") ha annoverato tra le competenze dei singoli comuni l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite previsti dal DPCM 14/11/97, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico;
- in particolare l'art.6, comma1, lettera h) prevede che "sono di competenza dei Comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti [...] l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso";

Tenuto conto che per la diffusione della musica e dei rumori nell'ambito delle manifestazioni di che trattasi è opportuno provvedere ad autorizzare la deroga per attività rumorosa, così come previsto dall'art. 6 della L. 447/1995:

Considerato che trattasi, altresì, di manifestazioni a carattere temporaneo, in quanto prevede l'impiego di sorgenti sonore amplificate che si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito individuato;

Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sopra esposte giustificano il ricorso all'adozione del presente provvedimento di una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, esercitando il potere di deroga attribuito dalla citata Legge 26 ottobre 1995 n. 447, limitatamente agli eventi del 24 agosto e 08 settembre 2024;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 così come applicabile in Sicilia; Visti:

- la L. 26 ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 16/11/1999 n° 215;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; Per quanto sopra,

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato Limitatamente agli eventi nei giorni **24 AGOSTO** e **08 SETTEMBRE 2024**, per la realizzazione degli eventi previsti per l'estate 2024 dalla deliberazione G.C. n°83 del 06/08/2024, la deroga al limite dei valori di emissione acustica e sonora e comunque fino al termine degli eventi *de quibus*, di cui ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14/11/1997;

È fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art.2 del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 superino il valore di normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto non dovranno essere dirette verso la facciata di fabbricati prospicenti;

Restano ferme le prescrizioni di legge non oggetto di deroga da parte della presente Ordinanza e fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale;

Salvo che il fatto non costituisca reato, eventuali violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 e dalla L. 447/95;

- -Si trasmette copia della presente autorizzazione al locale Comando Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Municipale.
- -Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune;

INFORMA

avverso il presente provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere, nei modi di legge presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO (dott. Giuseppe Riserbato)

Riserbato Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

Atto Sottoscritto in Firma Digitale